

DICHIARAZIONI

La detrazione per le spese relative all'asilo nido

di **Leonardo Pietrobon**

L'articolo 15 D.P.R. n. 917/1986 prevede una **detrazione relativa alle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido** per un importo complessivamente non superiore a **632,00 euro annui per ogni figlio**.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tale detrazione con la **circolare 13.2.2006 n. 6**, secondo la quale è possibile fruire del beneficio fiscale in **relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato**.

Inoltre, l'Ufficio, con la circolare **9.5.2013 n. 13**, ha chiarito che le spese sostenute per la frequenza da parte dei figli alle cosiddette **"sezioni primavera" rientrano** tra le spese detraibili dall'IRPEF in base all'articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, atteso che **le suddette strutture assolvono la medesima funzione** degli asili nido.

Ai fini del modello Unico 2016, la detrazione spetta per le spese sostenute nel 2015 a prescindere dall'anno "scolastico" cui si riferiscono (va applicato il **principio di cassa**).

Anno "scolastico"	Anno di sostenimento della spesa	Detraibilità
settembre 2014 – giugno/luglio 2015	rette pagate nel 2014	NO
	rette pagate nel 2015	SI
settembre 2015 – giugno/luglio 2016	rette pagate nel 2015	SI
	rette pagate nel 2016	NO

La circolare n. 6/E/2006, in merito alle spese sostenute, ha inoltre specificato che **la documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento**. La documentazione può essere **intestata sia al bambino/a** che frequenta l'asilo, **sia ad uno o entrambi i genitori**.

Dal punto di vista pratico, quindi, la **detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto**. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

Dalla lettura della norma si ricava che **la detrazione spetta esclusivamente ai genitori**. **Non spetta** pertanto **se** chi ha sostenuto la spesa **non è un genitore** (ad esempio il nonno).

Per le somme versate dal contribuente per i servizi a domicilio di cura ed educazione

all'infanzia resi dalle **c.d. "Tagesmutter"**, che operano nell'ambito di cooperative sociali convenzionate con il Comune, spetta la detrazione del 19%, ex articolo 15 TUIR, prevista per le spese di frequenza agli asili nido pubblici o privati, per un importo non superiore a 632 euro per figlio, a condizione che *"il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all'infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato"*. Quest'ultimo è caratterizzato dalla presenza di una **struttura organizzativa idonea a garantire l'educazione e l'assistenza della prima infanzia con continuità** e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche.

Si rammenta che è definita asilo nido (pubblico o privato) la struttura diretta a garantire la formazione e la socializzazione di bambini di **età compresa tra 3 mesi e 3 anni**.

In generale, quindi, ai fini della detrazione delle spese per il servizio di *Tagesmutter* va verificata in concreto l'affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia a quelle degli asili nido e la conformità dello svolgimento dell'attività in relazione alle modalità gestionali e alle caratteristiche strutturali. La detrazione è così ammessa relativamente alle spese sostenute per tale servizio fornito nella Provincia di **Bolzano** ai sensi della LP n. 8/1996.

Rimane ferma negli altri casi la **necessità di verificare in concreto** l'affinità dei **presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare** all'infanzia a quelle degli asili nido.

Da quanto sopra **si può concludere che la detrazione del 19%** delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido **da parte dei figli**:

- spetta **se le spese sono documentate**;
- è riconosciuta esclusivamente **ai genitori dei figli che frequentano l'asilo nido**;
- è ammessa per un **importo massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico**.

Con riferimento al punto 3, si fa presente che la condizione di soggetto – figlio – fiscalmente a carico **rappresenta una novità apparsa nelle istruzioni del modello 730/2016**, condizione che **prima non era assolutamente presente**.